

OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpl 2025

Riepiloghiamo la normativa in vigore dal 1° gennaio 2025.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della NASpl occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei quattro anni precedenti la disoccupazione.

La Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2024, n.207), con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi dal 1° gennaio 2025, ha introdotto una condizione peggiorativa per il caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta, andando a ritroso di 12 mesi, da una risoluzione volontaria di un altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Al verificarsi di questa ipotesi, infatti, il requisito delle 13 settimane di contribuzione viene verificato a decorrere dalla precedente cessazione per dimissioni e non nel periodo di quattro anni precedenti la cessazione.

Sono esclusi dalla penalizzazione coloro che cessano a seguito di dimissioni per giusta causa, i casi di risoluzione consensuale conseguenti alla procedura di conciliazione introdotta dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, ed i genitori che presentano le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

Sul sito internet dell'INPS sono disponibili informazioni dettagliate in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L'importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui questo non sia superiore a 1.436,61 euro, altrimenti viene aggiunto al 75% suddetto un importo pari al 25% del differenziale tra l'importo calcolato ed i 1.436,61 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare un tetto massimo che per il 2025 è stato fissato in euro 1.562,82.

L'assegno iniziale si riduce ogni mese del 3%, a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

La NASpl non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La NASpl viene erogata a cadenza mensile, per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti la data di inizio della sua erogazione, con una durata massima di 24 mesi.

Lo Stato di disoccupazione involontaria

La NASpl può essere richiesta in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore, intervenuta a seguito dei seguenti eventi:

- qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
- scadenza del contratto a termine;
- dimissioni per giusta causa;
- alcuni eventi che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

➤ **Dimissioni di fatto**

Il Collegato Lavoro (rif. art. 19, Legge 13 dicembre 2024 n. 203) ha introdotto una procedura (facoltativa) a cui possono fare ricorso i datori di lavoro nel caso in cui un loro dipendente si assenti dal posto di lavoro senza formalizzare le proprie dimissioni tramite la comunicazione telematica delle stesse al Ministero del Lavoro.

Da un tale comportamento consegue un onere sia per il datore di lavoro, costretto a licenziare il dipendente ed a versare il cd. “ticket licenziamento”¹, e sia per le casse dell’INPS, poiché il dipendente – una volta licenziato – ha diritto alla NASpl.

Ora invece, in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL o a 15 giorni, in mancanza di una previsione contrattuale, il datore di lavoro può considerare dimissionario il dipendente, previa comunicazione alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, utilizzando un apposito modello messo a disposizione a tale scopo.

L’ispettorato deve verificare, entro 30 giorni, la veridicità della comunicazione (ascoltando il dipendente ed i suoi colleghi) ed i motivi dell’assenza, informando il lavoratore dei suoi diritti nel caso si rilevino i presupposti per le dimissioni per giusta causa. Il lavoratore può, inoltre, evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, se riesce a dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Per le prime indicazioni operative si veda Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025.

➤ **Dimissioni per Giusta causa**

L’INPS, nella circolare 94/2015, ha ricordato che si intendono per giusta causa le dimissioni presentate a seguito di:

- mancato pagamento della retribuzione;

¹ Corrispondente al 41% del massimale NASpl (1.562,82 per il 2025) risulta pari a 640,75 euro per ogni anno di lavoro effettuato, e a 53,39 euro per ciascun mese di anzianità, fino ad un importo massimo di euro 1.922,25 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

- molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- demansionamento;
- mobbing;
- conseguenze legate a trasferimenti di azienda;
- trasferimento della sede di lavoro non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ai sensi dell’art. 2103 c.c., indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
- previsioni introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, articolo 189, commi 3 e 5 (rif. circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023).

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l’esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per gmo**

Il legislatore ha stabilito che la tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello che viene comunemente denominato “licenziamento per motivi economici”, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Tale procedura porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Questa è, infatti, la linea seguita dalla generalità delle sedi INPS, che è stata anche confermata da un intervento del Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti per i quali, in mancanza del requisito dimensionale, non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento**

L’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369, ha chiarito che il diritto alla NASpl viene riconosciuto anche nell’ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda

distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico.

➤ **Dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri**

L'indennità spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall'inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Per quanto riguarda il padre, l'INPS con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha precisato che il diritto alla NASpl si acquisisce sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, previsto per la generalità dei casi, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, a seguito del venir meno della figura della madre per morte, grave infermità e abbandono del figlio, o di affidamento esclusivo del figlio al padre (rif. articoli 27bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001).

Dichiarazione di immediata disponibilità

La presentazione della domanda di NASpl equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.

L'erogazione della NASpl è, infatti, condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alla NASpl va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorrono:

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

È consigliabile utilizzare i seguenti canali:

- servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito PIN, attraverso il portale dell'Istituto;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo durante il quale il lavoratore percepisce l'indennità sostitutiva del preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall'ultimo giorno di preavviso indennizzato.

L'INPS, con messaggio del 23 novembre 2012, n.19273, ha chiarito che l'indennità di disoccupazione subirà il differimento all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

Pagamento

Si ha diritto all'indennità a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Per poter ottenere una nuova indennità, dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

È possibile mantenere lo stato di disoccupazione quando il reddito da lavoro dipendente o autonomo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

Nel caso del lavoro dipendente e parasubordinato (collaborazioni) la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.500 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo è pari a € 5.500 annui.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, inoltre, si fa riferimento anche alla durata della nuova attività lavorativa:

Qualsiasi durata e reddito annuo presunto inferiore a 8.500 euro	“Cumulo” reddito/indennità: prestazione ridotta in misura pari all’80% del reddito annuo presunto, a condizione che venga comunicato all’INPS, entro 30 gg, il suddetto reddito presunto.
Durata pari/inferiore a sei mesi e reddito annuo presunto superiore a 8.500 euro	La prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della valutazione dei requisiti di accesso alla NASpI e per la determinazione della sua durata.
Durata superiore a sei mesi e reddito annuo presunto superiore a 8.500 euro	La prestazione decade ²

Il “cumulo” reddito/indennità, nella misura e con la tempistica di comunicazione sopra indicate, è possibile anche nei seguenti casi:

- svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale;
- lavoratore sia **titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time** e cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.

Per entrambe le situazioni, il limite reddituale previsto è quello corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Infine, in caso di prestazione di **lavoro autonomo occasionale** l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di importo non superiore a 5.000 euro annui.

Comunicazione reddito presunto

I beneficiari di disoccupazione NASpI che hanno dichiarato il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione anche nell'eventuale secondo anno di durata dell'indennità, anche qualora il reddito corrisponda a zero euro.

² Inoltre, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata, in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alle comunicazioni suddette;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, contestualmente alla domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa, a pena di decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, con riferimento ai periodi di fruizione della NASpl, viene accreditata fino ad un importo massimo pari a 1,4 volte l'assegno di disoccupazione e non sulla retribuzione media percepita alla data della cessazione.

È, tuttavia, prevista una norma di salvaguardia che interesserà la parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, in base alla quale se il periodo in cui si percepisce la NASpl dovesse diminuire la retribuzione media pensionabile, questo non verrà preso in considerazione nel calcolo della pensione (misura) e verrà utilizzata solo l'anzianità contributiva maturata ai fini del calcolo medesimo, oltre che del diritto.

Incentivo all'auto imprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpl può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per:

- l'avvio di un'attività di lavoro autonomo;
- l'avvio di impresa individuale;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Per i lavoratori autonomi, per determinare la decorrenza dei 30 giorni, si fa riferimento alla data indicata sul Modello AA9/12, rilasciato in fase di apertura della Partita IVA.

L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Ciò non avviene se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale o nel caso in cui il soggetto si rioccupi con un rapporto di lavoro parasubordinato.

L'INPS dovrà, in ogni caso, verificare se l'attività di lavoro subordinato non consegua ad una reale impossibilità di proseguire l'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, per causa di forza maggiore. In tal caso, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Naspi dovrà essere limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato (rif. circolare INPS, 4 febbraio 2025 n. 36).

Nella domanda di anticipazione in unica soluzione occorre indicare il reddito che si prevede di percepire per l'anno in corso. In proposito è importante rivolgersi ad un Patronato per la necessaria assistenza.